Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese

(Legge sull'approvvigionamento del Paese, [LAP])

vom...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 102 della Costituzione federale[1];
visto il messaggio del Consiglio federale del …[2],

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese con beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intendono per:

a. *approvvigionamento economico:* l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale;

b. *situazione di grave penuria*: forte minaccia per l'approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o di forti perturbazioni dell'approvvigionamento economico del Paese

c. *settori specialistici:* unità organizzative composte da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricate dell'esecuzione della presente legge;

d. *immissione in commercio:* la cessione a titolo gratuito o oneroso di merci oggetto di scorte obbligatorie.

Art. 3 Principi

[1] L'approvvigionamento economico del Paese è compito dell'economia.

RS.....

1 RS **101**
2 FF …

[2] La Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento economico in situazioni di grave penuria.

[3] L'economia e l'ente pubblico collaborano. Prima di emanare disposizioni d'esecuzione occorre verificare se l'approvvigionamento economico del Paese può essere garantito attraverso misure volontarie dell'economia.

Art. 4 Beni e servizi d'importanza vitale

[1] Sono considerati d'importanza vitale i beni e i servizi che, direttamente o nell'ambito di processi economici, sono necessari per ovviare a situazioni di grave penuria.

[2] Sono beni d'importanza vitale segnatamente:

a. i vettori energetici e tutti i mezzi necessari per la produzione e l'esercizio;
b. le derrate alimentari, i foraggi e gli agenti terapeutici;
c. gli altri beni indispensabili di uso quotidiano;
d. le materie prime e le materie ausiliarie per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato.

[3] Sono servizi d'importanza vitale segnatamente:

a. i servizi di trasporto e di logistica;
b. i servizi d'informazione e di comunicazione;
c. il trasporto e la distribuzione di vettori e energetici e di energia;
d. la garanzia del traffico dei pagamenti;
e. la costituzione di scorte e l'immagazzinamento.

[4] Fanno parte dei servizi vitali anche i mezzi d'esercizio e le risorse necessari.

Capitolo 2: Misure preparatorie

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 5 Mandato

[1] Il Consiglio federale incarica i settori specialistici di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta.

[2] I settori specialistici provvedono affinché le misure preparatorie non provochino una distorsione della concorrenza.

[3] Se le misure volontarie dell'economia non sono sufficienti, il Consiglio federale può obbligare le imprese che hanno un'importanza particolare per l'approvvigionamento economico del Paese a prendere misure per garantire la loro capacità di produzione, trasformazione e fornitura, segnatamente a preparare misure tecniche e amministrative.

Art. 6 Accordi settoriali

Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale ad accordi settoriali adottati dall'economia per garantire l'approvvigionamento economico del Paese in vista di situazioni di grave penuria se:

a. una maggioranza qualificata delle imprese del pertinente ramo economico ha approvato l'accordo;

b. l'accordo è conforme agli obiettivi della Confederazione in materia di approvvigionamento;

c. l'accordo garantisce l'uguaglianza giuridica, non viola disposizioni cogenti federali e cantonali e non porta durevolmente pregiudizio ad altri rami economici; e

d. ci si attende che l'accordo porti un considerevole beneficio a tutta l'economia.

Sezione 2: Costituzione di scorte

Art. 7 Principio

[1] Il Consiglio federale può subordinare determinati beni d'importanza vitale al regime delle scorte obbligatorie.

[2] L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto concernente la costituzione di scorte di tali beni.

[3] Se un contratto non è concluso in tempo utile, l'UFAE decide in merito alla sua conclusione. Il Consiglio federale può sottoporre l'importazione di beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie all'obbligo d'autorizzazione.

Art. 8 Obbligo di concludere un contratto

[1] È tenuto a concludere un contratto chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale.

[2] Il Consiglio federale stabilisce la cerchia delle imprese tenute a concludere un contratto.

[3] L'UFAE può liberare dall'obbligo di concludere un contratto le imprese che contribuirebbero soltanto in misura minima a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 9 Copertura del fabbisogno, quantità e qualità

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce ogni volta per un periodo determinato il fabbisogno da coprire o la quantità e la qualità di ogni bene d'importanza vitale subordinato dal Consiglio federale al regime delle scorte obbligatorie.

Art. 10 Contratto per scorte obbligatorie

[1] Il contratto per scorte obbligatorie disciplina segnatamente:

a. la natura e la quantità della merce depositata;
b. il deposito, il trattamento, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della merce;
c. il luogo di deposito;
d. il finanziamento e l'assicurazione;
e. la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che possono prodursi durante il deposito.
f. un'eventuale trasmissione a terzi dell'obbligo di costituire scorte;
g. un eventuale obbligo a partecipare alla costituzione del fondo di garanzia (art. 16);
h. un'eventuale pena convenzionale (art. 41).

Art. 11 Scorte obbligatorie

[1] Le imprese che vi si sono impegnate per contratto, devono costituire una scorta obbligatoria.

[2] Se l'obbligo di costituire scorte viene trasferito parzialmente o interamente a un terzo qualificato, l'UFAE conclude con esso un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie per i quantitativi corrispondenti.

[3] Il DEFR conferisce il diritto d'espropriazione se ciò è necessario per utilizzare capacità esistenti o per costruire depositi o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930[3] sull'espropriazione.

Art. 12 Proprietà delle scorte obbligatorie

[1] Le merci della scorta obbligatoria devono appartenere al depositario delle scorte obbligatorie.

[2] Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti del mutuante.

Art. 13 Modifica e soppressione di scorte obbligatorie

[1] Le scorte obbligatorie possono essere modificate o soppresse soltanto con l'accordo scritto dell'UFAE; rimane salva la liberazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera f.

[3] RS **711**

[2] Prima di modificare o di sopprimere la propria scorta obbligatoria, il depositario deve rimborsare proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione e adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 16).

[3] Se il depositario di una scorta obbligatoria non può rimborsare il mutuo né adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia, l'UFAE può esigere adeguate garanzie come compensazione.

Art. 14 Costituzione di scorte volontaria

[1] Le imprese possono convenire con l'UFAE di costituire scorte, per quantità e qualità determinate, di beni d'importanza vitale che il Consiglio federale non ha subordinato al regime delle scorte obbligatorie.

[2] Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.

[3] In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.

Art. 15 Scorte della Confederazione

Se le imprese non sono o sono solo parzialmente in grado di costituire scorte di beni d'importanza vitale, la Confederazione può costituire proprie scorte.

Sezione 3: Fondo di garanzia

Art. 16 Costituzione di fondi di garanzia

[1] Se rami economici costituiscono patrimoni separati privati a destinazione vincolata (fondi di garanzia) per coprire le spese di deposito e le perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle merci oggetto delle scorte obbligatorie, questi fondi devono essere amministrati da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.

[2] La costituzione, l'amministrazione, l'adeguamento e la soppressione di un fondo di garanzia nonché gli statuti degli enti privati devono essere approvati dal DEFR.

[3] Se il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie prevede che gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte contribuiscano ad alimentare il fondo di garanzia e diventino membri dell'ente che lo amministra, quest'ultimo è tenuto ad accettare come membri gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte.

[4] Gli assoggettati all'obbligo di costituire scorte che, conformemente all'articolo 8 capoverso 3 sono liberati da tale obbligo, devono contribuire ad alimentare il fondo di garanzia allo stesso modo delle altre imprese.

Art. 17 Vigilanza

[1] L'UFAE vigila sui fondi di garanzia e sugli enti incaricati della loro amministrazione.

[2] Se i mezzi finanziari di un fondo di garanzia non sono usati conformemente al loro scopo o i contributi riscossi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'UFAE ordina gli adeguamenti necessari.

Art. 18 Rispetto degli impegni internazionali

[1] Per garantire il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale può prescrivere un limite massimo per i contributi al fondo di garanzia riscossi all'atto dell'importazione.

[2] Se l'imposizione doganale viene ridotta sulla base di accordi internazionali e di conseguenza diminuisce l'importo massimo dei contributi al fondo di garanzia, il Consiglio federale stabilisce l'entità della diminuzione. Nel farlo tiene conto degli obiettivi dell'approvvigionamento economico del Paese, in particolare, controlla che il fondo di garanzia abbia ancora mezzi sufficienti a disposizione.

Sezione 4: Finanziamento della costituzione di scorte, tasse e garanzie

Art. 19 Finanziamento delle merci

La Confederazione accorda alle banche mutuanti garanzie per finanziare le merci delle scorte obbligatorie e le merci delle scorte volontarie.

Art. 20 Assunzione dei costi da parte della Confederazione

[1] Se i mezzi del fondo di garanzia non sono sufficienti per finanziare i costi di deposito e le perdite sulle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati (art. 16) devono adottare le misure necessarie.

[2] Se i costi delle scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 né con le misure ordinate dall'UFAE secondo l'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti.

[3] Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'assunzione parziale o integrale dei costi.

Art. 21 Imposte e altre tasse pubbliche

[1] Nella tassazione al fine delle imposte dirette della Confederazione e dei Cantoni, per i beni che sono oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:

a. per le scorte obbligatorie (art. 8): al massimo il 50 per cento del prezzo di base;

b. per le scorte obbligatorie complementari (art. 14): al massimo l'80 per cento del prezzo d'acquisto o di produzione; se è inferiore, il prezzo effettivo della merce serve da base per calcolare la rettifica di valore.

[2] La tassazione di riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore giusta il capoverso 1 avviene al momento della liquidazione di queste ultime.

[3] Qualora in seguito a una modifica del contratto effettuata dall'UFAE il contenuto delle riserve non sia più soggetto alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più giustificata può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il depositario della scorta obbligatoria non ha il diritto di procedere a una ripartizione.

[4] La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.

Art. 22 Garanzie

[1] Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, quest'ultima e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se la merce non è disponibile nel quantitativo stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al depositario delle scorte obbligatorie sono considerate scorta obbligatoria.

[2] Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno. È fatta eccezione per il diritto di ritenzione di cui i magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel senso dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni[4].

Art. 23 Diritto di separarsi dalla massa

[1] Se la Confederazione o un'impresa terza assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 19), la Confederazione o l'impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario, se:

a. il proprietario di una scorta obbligatoria è dichiarato in fallimento;

b. il fallimento è differito conformemente agli articoli 725*a*, 764, 820 o 903 del Codice delle obbligazioni[5] o all'articolo 84*a* del Codice civile[6]; o

c. al proprietario della scorta obbligatoria è stata concessa la moratoria concordataria o straordinaria.

[2] Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all'importo che la Confederazione o l'impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l'impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

[3] Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione o l'impresa terza non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di

[4] RS **220**
[5] RS **220**
[6] RS **210**

separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d'interesse e imprescrittibile.

Art. 24 Diritto di pegno

[1] Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è avviata l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché su eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti.

[2] Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e all'occorrenza al fondo di garanzia.

[3] Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.

Art. 25 Azione revocatoria

Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285–292 della legge federale dell'11 aprile 1889[7] sull'esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un'impresa terza ha un diritto di separarsi dalla massa secondo l'articolo 23 o un diritto di pegno secondo l'articolo 24, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l'impresa terza ha rinunciato a far valere le pretese.

Sezione 5: Sfruttamento delle risorse indigene

Art. 26 Silvicoltura

[1] Per garantire l'approvvigionamento del Paese il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste.

[2] Se per coprire le spese derivanti dal maggior sfruttamento viene istituito un fondo di compensazione, il Consiglio federale può prevedere che le aziende forestali che non partecipano al fondo versino dei contributi qualora il fondo:

a. sia amministrato da un organismo di rappresentanza;

b. non sia attivo nella produzione, né nella lavorazione né nella vendita del legno e dei prodotti del legno.

[3] I contributi di cui al capoverso 2 non possono finanziare l'amministrazione del fondo.

[7] RS **281.1**

Art. 27 Approvvigionamento di acqua

In vista di situazioni di grave penuria il Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 28 Superfici idonee per l'agricoltura

La Confederazione provvede a conservare superfici coltive agricole sufficienti, in particolare per l'avvicendamento delle colture, in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese in situazioni di grave penuria.

Capitolo 3: Misure d'intervento economico contro gravi situazioni di penuria

Art. 29 Prescrizioni sui beni d'importanza vitale

[1] Nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento di beni d'importanza vitale.

[2] Può emanare prescrizioni su:

a. l'acquisto, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo;
b. la limitazione dell'offerta;
c. la trasformazione e l'adeguamento della produzione;
d. l'utilizzo, il recupero e il riciclaggio di materie;
e. l'incremento delle scorte;
f. la liberazione delle scorte obbligatorie e di altre scorte;
g. l'obbligo di fornitura;
c. la promozione delle importazioni;
i. la limitazione delle esportazioni.

[3] Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 30 Prescrizioni sui servizi d'importanza vitale

[1] Nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento di servizi d'importanza vitale.

[2] Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:

a. la salvaguardia, l'esercizio, l'utilizzazione e la messa in servizio di infrastrutture delle imprese del settore dell'approvvigionamento energetico, dell'informazione, della comunicazione e della logistica dei trasporti nonché dei mezzi di trasporto;

b. l'estensione, la limitazione o il divieto di singole prestazioni;

c. l'obbligo di fornire prestazioni.

2 Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.

Art. 31 Sorveglianza dei prezzi e prescrizioni sui margini

1 Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi per i beni e i servizi d'importanza vitale oggetto di misure d'intervento economico.

2 Può emanare prescrizioni per limitare i margini su tali beni e servizi d'importanza.

3 È riservata l'applicazione di prescrizioni sulla regolamentazione dei prezzi per determinati beni e servizi in applicazione di altri atti normativi.

Art. 32 Non applicabilità di alcune disposizioni

1 Per la durata di validità delle misure di intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare provvisoriamente non applicabili le disposizioni di altri atti normativi. Le pertinenti disposizioni sono elencate nell'allegato 1.

2 Le disposizioni possono essere dichiarate non applicabili unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.

3 La dichiarazione di non applicabilità non deve avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.

4 Il Consiglio federale può completare l'elenco delle disposizioni di cui all'allegato 1 se una situazione di grave penuria è imminente o è già sopraggiunta.

Capitolo 4: Promozione, indennità e assicurazioni

Art. 33 Promozione di misure da parte di imprese di diritto privato o pubblico

1 La Confederazione può promuovere, nell'ambito dei mezzi stanziati, misure per garantire l'approvvigionamento economico del Paese da parte delle imprese di diritto privato o pubblico, se tali misure:

a. contribuiscono notevolmente a rafforzare, nell'ambito della prevenzione di una situazione di grave penuria, i sistemi di approvvigionamento e le infrastrutture d'importanza vitale; o

b. contribuiscono notevolmente all'approvvigionamento di beni e servizi d'importanza vitale se una situazione di grave penuria è imminente o è già sopraggiunta.

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che possono essere promosse, l'importo degli aiuti finanziari e delle garanzie nonché le condizioni per la promozione. A tale riguardo tiene conto degli interessi dell'approvvigionamento del Paese, dell'efficacia delle singole misure rispetto ai costi e degli interessi delle imprese.

Art. 34 Garanzie per l'acquisto di mezzi di trasporto

Il Consiglio federale può accordare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto, qualora:

a. i mezzi di trasporto siano d'importanza vitale per l'approvvigionamento economico del Paese;

b. i mezzi di trasporto siano registrati o immatricolati in Svizzera; e

c. l'acquisto dei mezzi di trasporto non sia già promosso finanziariamente dalla Confederazione in base ad altri atti normativi.

Art. 35 Garanzie relative ai mezzi di trasporto

1 Il mezzo di trasporto, compresi i relativi mezzi e documenti d'esercizio nonché le pretese di risarcimento servono alla Confederazione quali garanzie non appena essa abbia dato la sua promessa di garanzia. Il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev'essere annotato d'ufficio qualora esista un registro pubblico.

2 Se la Confederazione ha adempiuto la sua promessa di garanzia, ha un diritto di separarsi dalla massa sul mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché sulle pretese di risarcimento e, in caso di pignoramento, un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia.

3 Le disposizioni concernenti il diritto di separazione e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 23–25) si applicano per analogia.

4 L'UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è insufficiente o dubbio per coprire il diritto di credito.

5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della concessione di una garanzia e delle esigenze tecniche dei mezzi di trasporto.

Art. 36 Indennità

1 La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 29-31, se:

a. le misure devono essere attuate rapidamente; e

b. le imprese subiscono un significativo svantaggio che non è ragionevolmente esigibile da parte loro.

2 Il Consiglio federale stabilisce il quadro delle indennità.

3 L'UFAE stabilisce, nel singolo caso, l'importo delle indennità e le condizioni cui sottostanno. A tale proposito tiene segnatamente conto degli interessi delle imprese per l'adozione delle misure e dei vantaggi che esse ne traggono

Art. 37 Assicurazione e riassicurazione

1 La Confederazione può accordare una copertura d'assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:

a. i beni e i servizi d'importanza vitale;

b. i mezzi di trasporto d'importanza vitale;

c. i depositi.

2 Può accordare una copertura d'assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.

3 Il Consiglio federale disciplina l'estensione e la validità territoriale della copertura assicurativa e riassicurativa e stabilisce il momento dell'entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.

4 La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se essi rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l'approvvigionamento economico del Paese.

5 L'UFAE stabilisce nel contratto d'assicurazione l'importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell'estensione della copertura e della durata dell'assicurazione.

6 Per gli aspetti tecnici dell'assicurazione è possibile ricorrere a istituti assicurativi privati ammessi in Svizzera.

7 I premi e i mezzi vengono iscritti nel conto annuale della Confederazione e sono impiegati in modo vincolato per la copertura dei danni. Sui mezzi a destinazione vincolata è corrisposto un interesse.

8 Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai sui mezzi finanziari generali. L'anticipo va rimborsato successivamente con i proventi dei premi.

Capitolo 5: Misure amministrative

Art. 38 Mezzi coercitivi

In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, delle sue ordinanze esecutive, di decisioni o di contratti, l'UFAE può:

a. ordinare esecuzioni sostitutive a spese dell'obbligato;

b. ordinare sequestri cautelari;

c. ritirare permessi d'importazione o rifiutarne il rilascio; e

d. imporre limitazioni di consegna e di acquisto e ridurre le attribuzioni.

Art. 39 Restituzione e devoluzione alla Confederazione di vantaggi pecuniari indebitamente concessi e di merci illecitamente ottenute

1 A prescindere dalla punibilità dell'atto, può essere chiesta la restituzione degli aiuti finanziari se sono stati concessi a torto o se l'impresa, nonostante diffida, disattende gli obblighi che le sono stati imposti

2 Le merci e i profitti pecuniari conseguiti o accordati in seguito a una violazione della presente legge, delle sue disposizioni d'esecuzione, di decisioni o di contratti sono devoluti alla Confederazione a prescindere dalla punibilità dell'atto.

3 Se le merci o i profitti pecuniari non sono più in possesso dell'impresa che ha conseguito l'illecito profitto, la Confederazione ha una pretesa di risarcimento nei confronti di tale impresa equivalente al valore dell'illecito profitto.

4 I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento delle persone tenute alla restituzione, possono esigere dall'UFAE la parte loro spettante delle merci e dei profitti illeciti confiscati.

5 La restituzione e la devoluzione ai sensi della presente disposizioni prevalgono sulla confisca ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale[8].

Art. 40 Decisione in materia di misure amministrative

1 L'UFAE adotta, mediante decisione, le misure previste negli articoli 38 e 39.

2 I terzi lesi secondo l'articolo 39 capoverso 4 assumono una parte proporzionale delle spese derivanti alla Confederazione da un'azione di restituzione di merci o profitti pecuniari da essa promossa. L'UFAE ne stabilisce l'importo mediante decisione.

Art. 41 Pene convenzionali

1 L'UFAE fissa nei singoli casi l'importo da riscuotere entro i limiti della pena stipulata.

2 Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, l'UFAE sottopone la questione al giudizio del Tribunale amministrativo federale.

3 L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.

Art. 42 Prescrizione

1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 39–41 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui le autorità federali competenti hanno avuto conoscenza del motivo di tali pretese, ma al più tardi in cinque anni dal giorno in cui sono sorte. Se la pretesa nasce da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo.

2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione; essa è sospesa fintanto che l'impresa di cui si tratta non può essere perseguita in Svizzera.

[8] RS **311.0**

3 Le pretese che possono essere fatte valere da terzi lesi secondo l'articolo 39 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui questi hanno avuto notizia della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in cinque anni dalla confisca.

Capitolo 6: Rimedi giuridici

Art. 43 Opposizione

1 Le decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d'esecuzione che ne derivano possono essere impugnate mediante opposizione.

2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

Art. 44 Ricorso

1 Le decisioni delle organizzazioni dell'economia (art. 58) possono essere impugnate mediante ricorso all'UFAE.

2 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

3 I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 29–31 o sulle disposizioni d'esecuzione che ne derivano devono essere presentati entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.

4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 45 Procedimento su azione

Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti:

a. le parti ai contratti di diritto pubblico conformemente alla presente legge;
b. i depositari di scorte obbligatorie e le organizzazioni delle scorte obbligatorie.

Art. 46 Tribunali civili

I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti:

a. il diritto della Confederazione di separarsi dalla massa e il suo diritto di pegno sulle scorte obbligatorie e sui mezzi di trasporto;
b. eventuali pretese di risarcimento e azioni revocatorie della Confederazione (art. 23–25 e 35).

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 47 Infrazioni alle misure prese per l'approvvigionamento economico del Paese

[1] È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

a. contravviene alle prescrizioni sulle misure preparatorie o sulle misure di disciplinamento emanate conformemente agli articoli 5 capoverso 3, 26 capoverso 1, 27, 29 capoverso 1, 30 capoverso 1 e 31 capoverso 2;

b. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo non si attiene a una decisione fondata sulla presente legge o sulle sue disposizioni d'esecuzione;

c. nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo viola un contratto che ha concluso e che è fondato sulla presente legge o sulle sue disposizioni d'esecuzione.

[2] Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 48 Violazione dell'obbligo di informare

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque fornisce indicazioni inveritiere o incomplete mentre è tenuto a fornire informazioni in virtù dell'articolo 62, di una disposizione d'esecuzione che ne deriva, di una decisione o di un contratto.

Art. 49 Truffa in materia di prestazioni e di tasse

Alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti si applicano gli articoli 14–16 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo. La pena è tuttavia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 50 Ricettazione

[1] Chiunque acquisisce, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere sia stata ottenuta da un terzo mediante un atto punibile ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

[2] Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

[9] RS **313.0**

Art. 51 Favoreggiamento

1 Chiunque, nel corso di un procedimento penale per violazione degli articoli 47–50 sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da siffatta infrazione, è punito con la pena applicabile all'autore

2 Chiunque contribuisce illecitamente a impedire l'esecuzione di una misura adottata in virtù della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può attenuare la pena o prescindere da essa.

Art. 52 Diffusione di notizie incontrollate

Chiunque, quando una grave penuria è imminente o è già sopraggiunta, intenzionalmente e nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti esprime o divulga affermazioni infondate o false riguardanti misure vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 53 Perseguimento penale

1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge spettano ai Cantoni.

2 Le infrazioni alle disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo del permesso d'importazione (art. 7 cpv. 3) e la limitazione delle importazioni (art. 29 cpv. 1 lett. i) sono perseguite e giudicate dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'altra infrazione perseguibile dall'AFD, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave. La pena può essere adeguatamente aumentata dall'AFD.

Art. 54 Qualità di parte dell'UFAE

Nel procedimento, l'UFAE può assumere i diritti dell'accusatore privato e impugnare il decreto d'accusa con opposizione scritta. Il pubblico ministero comunica all'UFAE l'avvio di una procedura preliminare.

Capitolo 8: Esecuzione

Art. 55 Principio

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e prende le misure necessarie.

2 Stabilisce i singoli settori specialistici. Questi ultimi possono avere segreterie a tempo pieno.

3 Per rimediare a gravi situazioni di penuria, a scopo preventivo il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di liberare le scorte obbligatorie.

4 Può autorizzare l'UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 29–31.

5 Si adopera per informare la popolazione, le imprese e le autorità in modo adeguato sulla situazione dell'approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.

Art. 56 Delegato all'approvvigionamento economico del Paese

1 Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Il delegato proviene dall'economia.

2 Il delegato dirige a titolo accessorio l'UFAE e i settori specialistici.

Art. 57 Cantoni

1 I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative concernenti l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

2 Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

3 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.

Art. 58 Organizzazioni economiche

Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni economiche compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:

a. attività di controllo e di sorveglianza;

b. osservazioni del mercato e analisi;

c. attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e delle misure di intervento.

2 Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti relativi alla tenuta di scorte agli enti privati che amministrano i fondi di garanzia.

3 L'UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.

Art. 59 Cooperazione internazionale

1 Per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti:

a. lo scambio di informazioni e la cooperazione;
b. il coinvolgimento in seno a organismi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell'approvvigionamento;
c. la preparazione, l'impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.

2 Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico contro una grave situazione di penuria anche se in Svizzera non è imminente o non è sopraggiunta alcuna penuria.

Art. 60 Osservazione della situazione in materia di approvvigionamento e rilevazioni statistiche

1 Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le indagini statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.

2 Al riguardo, si fonda sulle rilevazioni di altre autorità e del mondo economico. Garantisce inoltre che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza. .

Art. 61 Obbligo di mantenere il segreto

Chi collabora all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.

Art. 62 Obbligo di informare

1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni economiche le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e a permettere loro l'accesso ai propri locali e fondi.

2 L'articolo 169 del Codice di procedura penale[10] si applica per analogia.

3 Nonostante l'obbligo del segreto, l'AFD mette gli atti e i dati a disposizione dell'UFAE, dei settori specialistici, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni economiche, sempre che siano indispensabili all'esecuzione della presente legge.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

10 RS **312.0**

Art. 64 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

[2] Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

…

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1

(art. 33 cpv. 1 e 4)

Non applicabilità delle disposizioni di altri atti normativi

Il Consiglio federale può provvisoriamente dichiarare non applicabili le seguenti disposizioni di leggi federali:

1. l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 19 dicembre 1958[11] sulla circolazione stradale.

[11] RS **741.01**

Allegato 2
(art. 63)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge federale dell'8 ottobre 1982[12] sull'approvvigionamento economico del Paese è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005[13] sul Tribunale federale

Art. 83 lett. j

Il ricorso è inammissibile contro:

j. le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in caso di situazioni di grave penuria;

2. Legge federale del 14 dicembre 1990[14] sull'imposta federale diretta

Art.5 cpv. 1 lett. f

1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione del lavoro a bordo di una nave d'alto mare per i marittimi domiciliati all'estero.

Art. 97

Le persone domiciliate all'estero che lavorano, nel traffico internazionale, a bordo di una nave o di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale, e che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa in Svizzera, devono l'imposta su tali prestazioni conformemente agli articoli 83–86. Fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

3. Legge federale del 14 dicembre 1990[15] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

12 RU **1983** 931; RU **1992** 288; RU **1995** 1018; RU **1995** 1794; RU **1996** 3371; RU **2001** 1439; RU **2006** 2197; RU **2010** 1881
13 RS **173.110**
14 RS **642.11**
15 RS **642.14**

Art. 4 cpv. 2 lett. f

2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:

f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione del lavoro a bordo di una nave d'alto mare per i marittimi domiciliati all'estero.

Art. 35 cpv. 1 lett. h

1 Sono soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera:

h. i lavoratori per il salario o altre rimunerazioni che ricevono da un datore di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile e di un veicolo da trasporto stradale. Fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare;

4. Legge federale del 23 settembre 1953[16] sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 6 cpv. 1

Il Consiglio federale può prendere tutte le misure necessarie per evitare che l'uso della bandiera svizzera sul mare comprometta la sicurezza e la neutralità della Confederazione o provochi complicazioni internazionali.

5. Legge federale del 7 ottobre 1959[17] sul registro aeronautico

Art. 5 lett. e

Nel registro aeronautico possono essere annotati:

e. la separazione dalla massa e il diritto di pegno della Confederazione conformemente all'articolo 40 della legge del... [18]sull'approvvigionamento del Paese.

16 RS **747.30**
17 RS **748.217.1**
18 RS ……